

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 317

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore VALDITARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2006

Norme relative al personale di magistratura della Corte dei conti

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito del decentramento della Corte dei conti, che ha portato all'istituzione prima di sezioni giurisdizionali regionali con annessi uffici di procura su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19) e poi di sezioni regionali di controllo (legge 5 giugno 2003, n. 131), si sono verificati problemi di provvista del personale di magistratura per detti uffici. Ciò è dovuto, da un lato, all'esigenza che il reclutamento segua rigorosi criteri selettivi, per cui l'immissione di nuovi magistrati è necessariamente lenta, mantenendo significative carenze di organico, dall'altro, al fatto che il concorso di accesso alla Corte dei conti, essendo di «secondo grado», consente la partecipazione soltanto a chi ricopre già una posizione funzionale nell'ambito dell'amministrazione o di una magistratura o vanta una certa anzianità nell'esercizio dell'avvocatura. Con la conseguenza che accedono alla magistratura contabile soggetti che già hanno radicato la loro vita professionale e familiare in un determinato territorio. In sostanza, diversamente da quanto avviene nella magistratura ordinaria, alla quale si accede prevalentemente all'indomani della laurea, i magistrati contabili entrano in carriera quando già hanno formato una famiglia ed assicurato una loro presenza in un determinato ambito regionale.

Questo, per un verso, rende più scarsa la partecipazione ai concorsi per chi non vuole lavorare in località diversa da quella di residenza, nonostante le sedi della Corte siano collocate nel capoluogo della regione, per altro verso rende più pressante l'esigenza di rientrare nel luogo di residenza. Questa circostanza connota di una certa precarietà la

presenza dei magistrati in una stessa sede, perché le condizioni familiari li spingono a cercare di tornare quanto prima nel luogo dal quale provengono.

Si è così pensato di estendere alla magistratura contabile una normativa, già prevista per la magistratura ordinaria dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, la quale consente all'organo di autogoverno (nella specie il Consiglio di presidenza della stessa Corte) di provvedere alle esigenze del personale di magistratura, ove non risultino presentate domande in numero sufficiente in due successive procedure concorsuali ritualmente bandite, a mezzo di trasferimenti di ufficio, di durata non superiore a due anni, rinnovabile su disponibilità degli interessati, con trattamento di missione. Questo è a carico del bilancio della Corte e quindi non determina ulteriori aggravii finanziari, in quanto la stessa magistratura cercherà di assegnare il personale seguendo il duplice criterio della residenza, che non è onerosa, e del trasferimento utilizzando queste risorse.

La legge n. 133 del 1998 definisce «incentivi» questi interventi in favore dei magistrati assegnati alle sedi «disagiate», un profilo, questo, che va individuato non in astratto ma in concreto, con riferimento alle specifiche condizioni d'impiego cui il magistrato va incontro.

Quanto all'impegno dei magistrati nelle sedi regionali, si pensi che con la già ricordata legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» (cosiddetta «legge La Loggia»), le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono state chiamate a svolgere un'opera importante

per garantire la legalità dell'azione amministrativa e contabile.

Infatti, l'articolo 7, comma 7, della predetta legge n. 131 del 2003 ha previsto, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative, che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la Corte dei conti verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di comuni, province, città metropolitane e regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. In questo quadro, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati.

Inoltre, al comma 8 al medesimo articolo 7, è previsto che le regioni possano richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito,

anche da comuni, province e città metropolitane.

È evidente l'interesse, per la buona gestione amministrativa e contabile nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, che rivestono il controllo di gestione della Corte e la funzione consultiva da ultimo richiamata. Si tratta di una consulenza facoltativa per enti i quali, in quanto privi di controlli di legittimità a seguito delle cosiddette «riforme Bassanini», sono spesso incerti nel procedere. Nè possono servirsi di altre consulenze.

È stato, dunque, saggio il legislatore che, accanto alla funzione di controllo sulla gestione attribuita alle sezioni regionali, ha introdotto questa funzione consultiva qualificata nelle materie di contabilità pubblica (gestione del bilancio e del patrimonio, contratti), da parte di un organo che vanta una grande tradizione di conoscenza della macchina amministrativa e contabile al centro ed in periferia.

La normativa che si propone, quindi, assicurando una più agevole provvista di magistrati per gli uffici decentrati, è destinata ad avere un positivo effetto sul funzionamento della Corte dei conti e indirettamente sul buon andamento degli enti locali che gestiscono la più gran parte delle risorse finanziarie del paese. Sicché dalla riforma verrà un indubbio vantaggio per la finanza pubblica in termini di efficiente ed economica gestione delle risorse.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per assicurare la piena funzionalità degli uffici regionali della Corte dei conti, il Consiglio di presidenza della Corte medesima è autorizzato a provvedere alle esigenze del personale di magistratura, ove non risultino presentate domande in numero sufficiente in due successive procedure concorsuali ritualmente bandite, a mezzo di trasferimenti di ufficio, di durata non superiore a due anni, rinnovabile su disponibilità degli interessati.

2. Ai magistrati trasferiti di ufficio in sedi regionali dichiarate disagiate all'inizio di ogni anno dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, possono essere applicate, in quanto compatibili e secondo modalità stabilite in via generale dallo stesso Consiglio di presidenza, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, per il periodo di permanenza nelle sedi stesse.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico del bilancio della Corte dei conti.